



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067 - E-Mail garbagna@ruparpiemonte.it

Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 22 del 11.11.2024

Oggetto: Determina di affidamento diretto del servizio di prolungamento dell'orario scolastico nella scuola dell'infanzia del comune di Garbagna, per l'anno scolastico 2024-2025

CIG B433321A3C

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visti:

- Lo Statuto dell'Ente;
- La legge 7 agosto n. 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Il d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici – CDC);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28 dicembre 2023 con cui sono stati assegnati ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 165 del TUEL, risorse e interventi del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09/11/2024 con cui sono stati forniti indirizzi agli uffici in merito al prolungamento dell'orario dei servizi educativi della scuola dell'infanzia di Garbagna - anno scolastico 2024-2025
- il decreto sindacale n° 1 del 1° febbraio 2023 con cui il sottoscritto è stato nominato il Responsabile del Servizio;

Considerato che:

- Il Dipartimento per le Politiche della famiglia finanzia, anche per il 2024, i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare di 60 milioni di euro;
- Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minorenni;
- È stato firmato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 26 luglio 2024, il decreto per il finanziamento, in favore dei comuni italiani, finalizzato al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa;

- Il Comune di Garbagna è beneficiario di un contributo per attività socioeducative 2024 pari a € 421,10;
- È operativa la nuova piattaforma per il monitoraggio dei finanziamenti per le attività socioeducative e a favore dei centri estivi per gli anni 2021,2022,2023 e 2024;
- Le linee guida sulle spese ammissibili precisano che Il finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia è destinato alle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2024, finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni;
- Per quanto riguarda le spese ammissibili sulle risorse ripartite dal decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 luglio 2024, l'utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun comune, sono state fornite dal Ministero le seguenti indicazioni operative:
 1. acquisizione di beni e servizi: saranno consentite acquisizioni di beni e servizi purché funzionali e necessari alla realizzazione dell'intervento e purché tali acquisizioni siano espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 2. sottoscrizione di atti: protocolli, intese, convenzioni o contratti, stipulati secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
 3. realizzazione di interventi: riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, loro messa in sicurezza e manutenzione ordinaria;
 4. elargizione di contributi economici: rimborsi alle famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni. Tali rimborsi sono relativi a spese sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2024 che dovranno essere documentate sulla base di quanto definito dalle delibere di Giunta e corredate della documentazione giustificativa.
- Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvederà a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione inserita da ciascun comune nella piattaforma dedicata, entro e non oltre il 30 giugno 2025:
 - Copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
 - Dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto citato, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo, tramite il sito del Dipartimento, all'apposita piattaforma telematica, conferiranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento;
- Il comune beneficiario è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
 - non impegni le somme o non spenda le somme impegnate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 maggio 2025;
 - impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2024 per realizzare interventi che non rientrano nel potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Visto l'art. 17, comma 2, del CDC, secondo cui: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto l'art. 48, comma 3, del CDC, in virtù del quale *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

Rilevata l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio in oggetto;

Evidenziato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione Consip nel settore oggetto di gara;

Ritenuto di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1-12 del CDC nonché di quelli afferenti al sistema degli affidamenti diretti e sottosoglia;

Tenuto conto che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura (stimando anche le previste opzioni) è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 36/2023 e che nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio triennale 2024-2026;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Richiamato l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un affidamento inferiore a euro 5.000,00;

Considerato che è stata invitata a presentare un progetto di servizio socioeducativo di prolungamento dell'orario post scuola la “Cooperativa Sociale Abete” con sede in via Antonio Cagnoni, 32 – Voghera (PV), esperta nel settore e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio in oggetto;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha presentato un proprio progetto di potenziamento dei servizi socioeducativi di post-scuola, prevedendo, un importo orario per singolo educatore di € 17,00 (oltre IVA 5%) che soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato;

Visto l'art. 52 del CDC in base al quale: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Precisato, altresì, che le verifiche sopra indicate sono state effettuate tenuto conto dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del CDC (per forniture di importo inferiore a quello ivi indicato);

Evidenziato che, in base alla dichiarazione sostitutiva resa e salvo l'esito delle verifiche a campione, non sono emerse in capo all'affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l'intestataria PA;

Rilevata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del CDC e dalle Linee Guide ANAC n. 15 2019;

Dato, altresì, atto che la suddetta Cooperativa è in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnici necessari all'esecuzione del servizio in oggetto;

Atteso che è stato attribuito dall'ANAC il Codice Identificativo Gare CIG B433321A3C;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio alla suddetta Cooperativa Abete per l'importo massimo di € 2.421,10 (IVA compresa);

Preso atto che tale somma trova copertura:

- al capitolo 10450304 per € 2.000,00
- al capitolo 11010501 per € 421,10

del Bilancio triennale 2024-2026, esercizio 2024/2026, ove è prevista la necessaria disponibilità finanziaria;

Verificato che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, secondo il quale il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

DETERMINA

1. Approvare e fare proprio il progetto di potenziamento dei servizi socioeducativi relativo al prolungamento dell'orario scolastico presso la Scuola dell'Infanzia di Garbagna, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto;

2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 il servizio di prolungamento dell'orario per la scuola dell'infanzia del comune di Garbagna – anno scolastico 2024-2025 alla Cooperativa sociale Abete con sede in via Antonio Cagnoni, 32 – Voghera (PV) P.IVA e CF 02077230189 per un costo orario pari a € 17,00 - IVA 5% esclusa;

3. di impegnare, visto l'art. 183 del TUEL, la somma massima occorrente all'esecuzione del servizio pari a euro 2.421,10 (di cui IVA al 5% pari a euro 115,29) a favore dell'operatore economico "Cooperativa Sociale Abete" avente sede legale in via Antonio Cagnoni, 32 – Voghera (PV) P.IVA e CF 02077230189, con la seguente articolazione:

*euro 2.421,10 (di cui IVA al 5% pari a euro 115,29 con imputazione:

al capitolo 10450304 per € 2.000,00

al capitolo 11010501 per € 421,10

del bilancio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, a copertura dell'anno scolastico 2024/2025;

4. di dare atto che il progetto si terrà nelle giornate di:

- martedì (costo sostenuto dal Comune con fondi dell'Unione Montana Valli Curone Grue e Ossona)
- giovedì (costo sostenuto dall'Istituto Comprensivo)

e l'importo di cui sopra offre la possibilità di ampliare il servizio implementando qualche pomeriggio, compatibilmente con le esigenze delle famiglie, del servizio di trasporto e della disponibilità da parte della cooperativa;

5. di indicare il CIG n. B433321A3C in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;

6. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata secondo lo schema che si allega quale parte integrante della presente determinazione (*ex* art. 18 del CDC);
OPPURE: di disporre che il perfezionamento del rapporto contrattuale per il servizio di cui sopra, avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

7. di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto in base alle ore effettivamente prestate da parte della Cooperativa su rendicontazione e presentazione di fattura elettronica;

8. di rendicontare sulla nuova piattaforma dedicata al monitoraggio dei finanziamenti per le attività socioeducative e a favore dei centri estivi, l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al decreto del 26 luglio 2024, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, entro e non oltre il 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto;

9. di precisare che:
- il RUP, di cui all'art. 15 d. lgs. 36/2023 e all'art. 5 della l. n. 241/90, è il sottoscritto dott. Giovanni Olivotto;
 - l'affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - trattandosi di affidamento inferiore a euro 40.000,00, la presente determina è immediatamente efficace, fatto salvo, comunque, l'esito del successivo controllo a campione;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio On-line del Comune e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Garbagna, sottosezione "Bandi di gara e contratti/procedure di affidamento avviate dopo il 01/01/2024".

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della l.n. 241/90 sul procedimento amministrativo, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to (Giovanni Olivotto)

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 55 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.
- Garbagna, lì 11 Novembre 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Alessandra CANEVARO